



Lo scorso 6 aprile, tra governo e parti sociali, è stato firmato il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure di sicurezza anti covid per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il documento aggiorna il precedente protocollo del 24 aprile 2020, ed inoltre attua la disposizione di cui all’art. 1, comma 1 n. 9 del DPCM 11 marzo 2020 che, in relazione alle attività professionali ed alle attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il documento in oggetto è particolarmente importante per i datori di lavoro, tenuto conto che l’art. 29-bis del DL 23/2020 (c.d. decreto Liquidità, conv. L. 40/2020) prevede fra l’altro che “ai fini della tutela contro il **rischio di contagio** da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’art. 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni”.

L’aggiornamento del protocollo prende le mosse dal DPCM del 2 marzo 2021, che ha raccomandato il massimo utilizzo possibile delle modalità di **lavoro agile** ed ha espressamente previsto che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali dovessero rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione del 24 aprile 2020.

Il protocollo raccomanda che le aziende applichino tutte le ulteriori misure di precauzione ivi elencate, da integrare secondo la peculiarità della propria organizzazione; il documento contiene inoltre indicazioni circa vari aspetti, tra cui l’informazione rivolta a tutti i soggetti che **accedono in azienda**, siano essi fornitori o comunque persone terze rispetto all’azienda stessa, nonché importanti disposizioni circa la riammissione al lavoro dopo l’infezione da COVID-19.

Con riguardo a tale ultimo punto, si precisa che i lavoratori positivi oltre il **ventunesimo giorno** saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Il documento dedica particolare attenzione **sia alle attività di pulizia e sanificazione in azienda sia alle precauzioni igieniche personali**, con particolare riguardo alla pulizia delle mani ed alle mascherine da utilizzare, inoltre l’attenzione alla privacy, con note circa il trattamento dei dati relativi, ad esempio, alla misurazione della **febbre**.

Si sottolinea l’importanza di adottare le misure ricomprese nel protocollo, ma anche di mantenerle, per evitare che al datore di lavoro possano essere addebitati **profili di responsabilità** in caso di contagio da COVID-19 sul posto di lavoro e verificare l’aggiornamento del DVR.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani